



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE BAGNERA”

Sede centrale - Via G. Bagnera 64 – 00146 – Roma - Tel. 06/5580690 - Fax 06/5599317

Distretto Scolastico 23 – Municipio XI (ex XV) - Cod. Mecc. RMIC8FS007 – Cod. Fisc. 97713450589

Sito web: www.icbagnera.edu.it - E-Mail: rmic8fs007@istruzione.it Pec: rmic8fs007@pec.istruzione.it

Circolare N. 437

Roma, 7 maggio 2021

A tutto il personale docente e

ATA

Alla DSGA

All' Albo

Al sito web

Agli atti

OGGETTO: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA E SICUREZZA SUGLI ALUNNI nel rispetto delle MISURE DI PREVENZIONE COVID 19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 2048 cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO il CCNL 2018 Comparto Istruzione e Ricerca

TENUTO CONTO dell'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 *“Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”* per cui presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della “culpa in vigilando” e il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

VISTA la Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) *“compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”*.

TENUTO CONTO CHE tra i doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono

EMANA

LA SEGUENTE DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA nel rispetto delle MISURE DI PREVENZIONE COVID 19 PER L'A.S. 2020/21

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio di tutto il personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi.

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia **rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

La responsabilità che grava sugli operatori scolastici ai quali sono stati affidati gli alunni è sancita dall'art. 2047 del Codice Civile e dalla Legge n. 312/80 art. 61: si rende necessaria la presenza **vigile degli insegnanti e dei collaboratori scolastici** nello stesso luogo dove gli alunni stanno svolgendo le attività e la predisposizione di una programmazione adatta ed efficace, oltre a un'organizzazione del lavoro che preveda misure di sicurezza adeguate ai rischi.

La scuola ha l'obbligo e la responsabilità di **sorvegliare e di custodire gli alunni** dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell'Istituto e, se minori che frequentano la scuola dell'infanzia e primaria, di consegnarli al termine delle attività scolastiche ad un familiare o a un loro delegato.

Gli insegnanti hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante l'orario scolastico. Ogni docente può e deve intervenire nei **riguardi di tutti gli alunni**, anche se non appartenenti alle proprie classi, quando lo richieda l'osservanza delle regole scolastiche e della normativa e, particolarmente, in mancanza del docente della classe.

La vigilanza è esercitata, inoltre, da tutto il personale **nei confronti degli alunni diversamente abili o che manifestino specifici ed accertati comportamenti di rischio**; tali comportamenti dovranno essere portati all'attenzione del consiglio di classe/interclasse/intersezione e segnalati al dirigente scolastico per l'adozione di ogni eventuale provvedimento straordinario;

I collaboratori scolastici hanno il compito di collaborare con gli insegnanti così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica.

Al **Dirigente scolastico**, invece, non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte **le misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza** da parte del personale della scuola (art. 25 Dlgs 165/01) e garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

Spetta al **DSGA** porre in essere tutte **le misure organizzative** del personale ATA per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico.

Si ricorda che è vietata la presenza nei locali di ogni Istituzione scolastica – segnatamente prima, durante e al termine delle attività didattiche e para-didattiche – **di qualsiasi estraneo**, e per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti correnti, previsti dal Regolamento d'Istituto o connessi ad attività scolastiche in

senso stretto.

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione:

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario in servizio, secondo la normativa vigente.

L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante **l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti** e (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80) **durante gli intervalli** (art. 99 del Regio Decreto 965/24) **durante l'uscita dei ragazzi dalla scuola e durante le visite guidate e i viaggi di istruzione.**

L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: *“Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”*. Tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.

Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e ad essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all'attribuzione della *“culpa in vigilando”*; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

In caso di ritardo o di assenza deve darne preventivamente, comunicazione alla Dirigenza e al responsabile di plesso

Durante l'esercizio delle attività didattiche il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale

Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti di allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi esigenze impellenti e improcrastinabili e per tempi brevissimi.

In tal caso l'insegnante, prima di allontanarsi dalla scolaresca, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare gli alunni fino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente come disposto dal suo Profilo Professionale(CCNL Comparto)

L'insegnante di sostegno deve segnalare urgentemente in segreteria e al Responsabile di plesso l'assenza dell'alunno seguito per agevolare eventuali supplenze per insegnanti assenti.

La vigilanza sugli alunni con disabilità deve essere sempre assicurata dal docente di **sostegno, dagli operatori o assistenti educativi se presenti**, dal docente della classe che, in caso di necessità, potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.

I docenti incaricati dal Collegio dei docenti di particolari compiti (referenti di plesso, funzioni strumentali, animatore digitale) non devono essere distolti dalle proprie lezioni, se non per urgenti ed eccezionali motivi; lo svolgimento primario della funzione e delle mansioni di docente

è in capo in via prioritaria a tutto il personale come sopra qualificato che, al di là di rari ed eccezionali casi, dovrà essere raggiunto dai propri colleghi, dal personale di segreteria e dal dirigente solo al termine delle lezioni.

Il docente ha l'obbligo di vigilare e di tutelare gli studenti che gli sono affidati (gruppo classe, piccolo gruppo, classe allargata con studenti di altre classi ecc.), per tutta la durata del servizio.

Se può e deve poter consentire ad un allievo per volta **di uscire durante le ore di lezione per recarsi ai servizi igienici**, è bene evitare che gli studenti si allontanino dall'aula durante la lezione, nello specifico è fatto divieto di procedere all'allontanamento di allievi dall'aula per motivi disciplinari.

In linea di massima, il docente è responsabile dell'alunno quando lo lascia uscire dall'aula, quindi deve accertarsi del motivo, essere attento al tempo di permanenza al di fuori dell'aula e controllare il rientro dello stesso in classe.

Nel caso in cui per la vigilanza dell'allievo si ritenga di dover ricorrere all'ausilio del collaboratore scolastico, il docente dovrà assicurarsi della sua presenza nell'area/piano di competenza, richiamarne l'attenzione e riceverne la disponibilità.

VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA E AL TERMINE DELLE LEZIONI DURANTE IL TRAGITTO AULAUSCITA DALL'EDIFICIO.

Prima dell'ingresso a scuola, il minore è sotto la responsabilità della famiglia o dell'ente locale, nel caso di servizio di scuolabus, mentre **all'uscita da scuola** il minore è sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, che ha il dovere giuridico di garantirne la sorveglianza negli spazi di pertinenza dell'Istituto.

Gli obblighi di vigilanza sugli alunni e gli impegni per la sicurezza a cura degli operatori scolastici decorrono **dal momento dell'ingresso degli alunni nei locali scolastici sino all'uscita**. La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni alla scuola o in orario aggiuntivo.

L'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli alunni, devono essere oggetto di **concomitante sorveglianza** da parte del personale docente e ATA, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

L'ingresso e l'uscita degli alunni avviene sulla base degli **orari stabiliti** e in relazione al funzionamento previsto per le classi tenuto conto delle indicazioni organizzative del Protocollo Covid, del rispetto degli orari scansionati, della segnaletica e dei percorsi stabiliti in entrata e in uscita per evitare assembramenti.

Al fine di regolamentare l'ingresso /l'uscita degli alunni all'inizio e al termine di ogni turno di attività didattica, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che, presso ciascun ingresso/uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o aree di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti **a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e nell'ultima ora di lezione** sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all'uscita assicurandosi

di essere seguiti dall'intera classe nel rispetto del Protocollo Covid(mascherina, distanziamento e segnaletica) .Gli alunni non devono sostare nei corridoi prima del suono della campanella e nello scendere/salire le scale così come nel recuperare l'uscita, si devono evitare ingorghi e intralci.

E' vietato ai genitori degli alunni accompagnare i figli all'interno dell'edificio o fino alle aule, se non espressamente autorizzati od invitati.

Gli alunni della scuola dell'infanzia

Gli alunni della Scuola Primaria devono essere accompagnati all'uscita dai rispettivi insegnanti e, in caso di ritardo della persona per il ritiro, l'insegnante, che ha comunque la responsabilità della vigilanza ,affida l'alunno al collaboratore scolastico che solleciterà telefonicamente il genitore;

In caso di delega, il personale presente deve verificare se la persona che preleva l'allievo, corrisponda a quella i cui dati sono stati comunicati.

In nessun caso l'allievo può essere prelevato da persona minorenni o sconosciuta o non delegata e comunque senza autorizzazione.

Dopo l'uscita non è consentito agli alunni il rientro nei locali scolastici; eccezionalmente possono essere accompagnati dal docente o dal collaboratore.

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del loro servizio presidiando costantemente la propria area/piano di servizio, per favorire nelle classi l'alternanza dei docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti di docenti e studenti).

A tal fine i collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improrogabile degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti, avendo comunque cura di avvisare i docenti del proprio settore ed il DSGA.

I collaboratori scolastici possono e devono riprendere comportamenti scorretti o rischiosi degli studenti, richiamandoli a porre attenzione alla particolarità della situazione segnalata.

Si ricorda che il dovere di vigilanza rientra tra gli obblighi spettanti al personale ATA; in particolare, spettano ai Collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza, intesa come "*controllo assiduo e diretto a scopo cautelare*" degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

I Collaboratori Scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di aprire il cancello all'orario stabilito, sorvegliare il regolare ed ordinato afflusso degli alunni in prossimità del cancello, che provvederanno a richiudere al termine dell'orario d'ingresso.

Gli altri collaboratori scolastici vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

I **collaboratori scolastici**, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza di un docente non tempestivamente annunciati dagli stessi, i **collaboratori scolastici** sono tenuti a vigilare sugli alunni, e nel contempo, devono darne avviso all'Ufficio di segreteria

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai fini di cui trattasi disporrà la presenza di collaboratori scolastici all'ingresso dei diversi piani di servizio avendo cura di assicurare che la postazione di lavoro possa garantire il massimo della sorveglianza nell'area di pertinenza, tenuto conto della dotazione organica assegnata e nel rispetto delle disposizioni impartite in ordine all'assegnazione del personale ai reparti.

Assenze alunni

Il docente della prima ora giustificherà le assenze degli allievi, controllando la regolarità della giustificazione ed, eventualmente, segnalando alla Dirigente ed al Coordinatore di classe, per le opportune comunicazioni alla famiglia, anomalie, ivi comprese le assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche. Per gli allievi del corso musicale e prolungato andranno controllate anche le eventuali assenze del pomeriggio

VIGILANZA DURANTE I CAMBI TURNO TRA I DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei Docenti, i Collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, possibilmente recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno.

I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente. Si ricorda di non intrattenere colloqui con i colleghi durante i cambi onde evitare attese nei cambi previsti.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai Responsabili di plesso o alla Segreteria.

Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, o abbia avuto un'ora libera, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima.

Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva.

L'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente

dell'orasuccessiva. E gli alunni non si allontaneranno di loro iniziativa.

I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine.

Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.

In situazioni particolari (es. presenza di alunno/i non autonomi o con problemi), il docente deve richiedere esplicitamente l'intervento del collaboratore scolastico, se presente.

In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO-RICREAZIONE

La ricreazione sarà effettuata, secondo le modalità concordate tra docenti e alunni della classe (in classe, negli spazi comuni, all'aperto), dal docente responsabile e sotto la sua esclusiva sorveglianza, sempre in maniera ordinata e tale da agevolare la fruizione dei servizi e rendere possibile la vigilanza.

Nello specifico, durante la ricreazione, la vigilanza sarà garantita **dal docente dell'ora precedente**.

Il dovere di vigilare sul corretto svolgimento dell'intervallo ricade sui due docenti che si avvicendano, che dovranno puntualmente darsi il cambio evitando l'assenza.

In caso di allontanamento per impellenti necessità, il docente delegherà la sua funzione ad altro collega o al collaboratore scolastico, il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza. Durante la ricreazione, i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto questi ultimi devono considerarsi impegnati preliminarmente nella vigilanza.

Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo.

Le aule, che rimangono vuote, devono essere chiuse o sorvegliate dai collaboratori scolastici, per evitare la scomparsa di oggetti o atti di vandalismo da parte di ignoti.

Qualora il gruppo-classe si trovi in giardino/cortile, il compito della sorveglianza è assegnato ai docenti, che avranno cura di far sì che gli alunni non si allontanino tanto da rendere difficile il controllo di tutti.

Durante gli intervalli sono da evitare attività che possono diventare pericolose, gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, quindi, per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione;

devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

E' dovere dei docenti controllare che gli alunni non escano dall'Istituto e non si allontanino dal gruppo-classe.

Al termine della ricreazione gli studenti devono rientrare nelle aule e riprendere le lezioni in modo ordinato, nel rispetto delle norme Covid .

Gli alunni che, a giudizio dell'insegnante di turno, si attardino oltre il necessario, verranno ammoniti con relativa annotazione sul registro di classe. Si precisa che i docenti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, hanno gli stessi obblighi di vigilanza dei docenti titolari e sono pertanto anch'essi tenuti ad adoperarsi per garantire l'incolumità degli alunni e del personale.

I Collaboratori scolastici durante le fasi di intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche nelle zone in cui sono presenti distributori automatici di merende.

I Collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei Docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio. Gli studenti non avvalendosi della Religione Cattolica si recheranno nelle aule all'uopo attrezzate (studio assistito/alternativa) senza sostare nei corridoi o negli spazi comuni.

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA/PALESTRA/LABORATORI

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori, il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro. I trasferimenti devono avvenire in modo tale da prevenire ogni rischio da omessa vigilanza

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche devono essere accompagnati sempre all'andata e al ritorno dai docenti dell'ora di lezione assegnata. indossando la mascherina, mantenendo il distanziamento e rispettando la segnaletica.

Durante il tragitto aula -palestra -laboratori, la vigilanza sugli studenti è affidata al Docente.

La sorveglianza nella palestra è affidata al Docente di Ed. Fisica.

E' richiesta la massima attenzione per ovviare ad eventuali infortuni in corso di attività sportiva e laboratoriale vigilando anche sulle attrezzature e il loro uso e segnalando tempestivamente alla dirigenza (per iscritto) eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso in palestra.

E' importante sottolineare e ribadire agli allievi che l'Istituto non risponde di oggetti, cellulari, denaro lasciati incustoditi durante gli spostamenti e durante gli intervalli.

Si invitano i Docenti a segnalare tempestivamente al Dirigente, ai suoi delegati e/o alle figure sensibili per la sicurezza, qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

Accesso ai servizi igienici

I collaboratori dovranno assicurare una vigilanza attenta e costante nei pressi dei servizi igienici, intervenendo in caso di criticità e segnalando poi l'accaduto al Docente collaboratore del Dirigente.

Gli alunni accederanno ai servizi **igienici uno alla volta rispettando la segnaletica predisposta**.

Il docente avrà cura di monitorare il tempo che l'alunno/a trascorre fuori dall'aula e intervenire tempestivamente nel caso in cui l'assenza dovesse protrarsi. Nei bagni la responsabilità della vigilanza è dei collaboratori scolastici, compatibilmente con il diritto alla privacy dovuto soprattutto agli alunni più grandi

USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, vigilandone l'uscita e controllandone il rientro.

Le uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite in particolare durante la prima e l'ultima ora e durante i dieci minuti della ricreazione.

Possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato al bisogno.

Allontanarsi dalla classe o dal gruppo impegnato in attività didattiche (anche extrascolastiche o integrative) è consentito solo dopo aver chiesto e ottenuto l'autorizzazione del docente o del personale responsabile dell'attività.

L'eventuale allontanamento dalla classe o dal gruppo didattico è consentito per il tempo strettamente necessario, per le aree attinenti alla motivazione e comunque interne alla Scuola, per motivi valutati dal docente o dal responsabile a sua discrezione funzionale.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti formativi e pedagogici, dovrà essere evitato il più possibile l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe.

Qualora l'insegnante ritenga indispensabile ricorrere a questa misura, dovrà comunque verificare che l'alunno allontanato rimanga sotto la custodia di altri docenti o dei collaboratori scolastici.

Gli alunni **non dovranno mai essere utilizzati per lo svolgimento** di mansioni all'esterno dell'aula scolastica (fare fotocopie, trasportare da un'aula all'altra oggetti potenzialmente pericolosi quali forbici, spillatrici, martelli, chiodini etc... reperimento materiale, utilizzo degli strumenti informatici del docente e utilizzare, sostare, aprire finestre, muovere oggetti o sostare in zone pericolose)

Per queste necessità, i docenti si rivolgeranno al personale ATA, programmando e prenotando, almeno con un giorno di anticipo, il numero di fotocopie richieste.

E' **vietato**, allontanare o espellere momentaneamente gli studenti dall'aula, sottraendoli alla vigilanza del docente. perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza

Il docente che allontana dall'aula un alunno (azione mai autorizzata dal D.S.) se ne assume la responsabilità ed è consapevole dei rischi in cui incorre (omessa vigilanza, *culpa in vigilando* in caso di incidenti/infortuni).

Si ricorda che si potrebbero determinare responsabilità penali, civili, amministrativo-

patrimoniali e disciplinari. Gli alunni presenti nella scuola quindi, non possono essere lasciati senza la sorveglianza ed il docente risponde delle lesioni/danni che l'alunno potrebbe provocare a sé o ad altri, nel periodo in cui è sottoposto alla sua vigilanza, a meno che l'insegnante o il preposto non dimostri la causa di forza maggiore

VIGILANZA SUI MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie alunni con disabilità, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata senza distinzione dal docente di sostegno o da chi ha mansione specifica (personale ATA ex-art. 7 CCNL 2005) e dal docente della classe o in caso di necessità da un collaboratore scolastico o, ove presente, dall'assistente AEC o di base. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

VIGILANZA DURANTE LE USCITE DIDATTICHE/VISITE GUIDATE/VIAGGI DI ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni, durante lo svolgimento di uscite didattiche, visite guidate o viaggi d'istruzione, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, "almeno un accompagnatore ogni quindici alunni", **(C.M. n.291/92)**

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato un accompagnatore – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – fino a due alunni disabili.

Si sottolinea che la vigilanza degli alunni deve essere costante durante tutti i momenti del viaggio e che i docenti sono responsabili del comportamento dei propri alunni. Pertanto, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni o lasciarli liberi di muoversi autonomamente in assenza dei loro accompagnatori, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti ad illustrare alle famiglie:

- le finalità didattiche e i contenuti culturali del viaggio, avendo cura di effettuare alcune attività di preparazione al viaggio stesso, programma del viaggio, eventuali variazioni del calendario
- l'autorizzazione da parte della famiglia con la firma congiunta da parte dei due genitori/tutori l'obbligatorietà che tutti i partecipanti al viaggio siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni

I docenti devono prestare adeguata cura al momento della **effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere**, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità. Si ricorda, a tal proposito, la C.M. n. 674 del 03.02.2016 di cui si riporta sintesi: *“I docenti dovranno prestare attenzione al comportamento del conducente e intervenire qualora questi non rispetti le basilari regole del Codice della strada, usi il cellulare durante la guida o assuma comportamenti che possano mettere in pericolo i passeggeri del pullman”*. In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare

ogni idoneo provvedimento, quali:

- la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose;
- tramite l'organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata;
- in caso estremo, il rientro anticipato.

ENTRATE POSTICIPATE /USCITE ANTICIPATE

Le entrate posticipate e le uscite anticipate da parte degli alunni avverranno secondo le disposizioni del regolamento d'Istituto, nel rispetto del Protocollo Covid e delle misure di prevenzione e protezione messe in atto per l'emergenza Covid.

Mensa

Il servizio mensa si effettua per quegli alunni che ne fanno espressa richiesta; si precisa che la mensa è obbligatoria per chi frequenta il tempo scuola di 40 ore alla scuola primaria ed il tempo prolungato alla secondaria di primo grado.

I docenti in orario si occuperanno della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti i collaboratori scolastici possono svolgere un ruolo di vigilanza e assistenza in compresenza e a supporto dei docenti.

Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni a una adeguata igiene personale e, durante il pranzo, controlleranno ed educeranno a comportamenti corretti.

Esperti esterni (non previsti per l'a.s. 2020-21)

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di “esperti” a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione alla Dirigente scolastica.

Gli “esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni.

In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente. Pertanto nel caso di intervento in classe di “esperti”, l'insegnante **deve restare nella classe** ad affiancare l'esperto per la durata dell'intervento.

I genitori possono essere invitati a scuola come Esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri bambini.

VIGILANZA NEGLI SPAZI ESTERNI ALL'ISTITUTO

L'ingresso nell'area cortiliva dell'Istituto è riservato al solo personale scolastico autorizzato. E' severamente vietato l'ingresso a cicli, motocicli e auto del personale interno ed estraneo alla scuola non autorizzato. **Durante le ore di lezione il cancello di entrata rimarrà chiuso e sarà aperto solo al termine delle lezioni per il breve tempo consentito al deflusso degli studenti.** La vigilanza riferita al suddetto spazio deve essere garantita dai collaboratori scolastici, tenuto conto che la loro funzione è quella di assicurare il rispetto delle regole del

D.Lgs. 81/08 vigenti anche in questo spazio di pertinenza dell'Istituto.

Gli studenti, i Docenti e tutto il personale sono tenuti pertanto a tenere un comportamento corretto, evitando occasioni di danno alla propria e altrui incolumità.

E' assolutamente vietato sostare davanti alle uscite di sicurezza, scale di sicurezza e nelle vie di esodo.

E' fatto assoluto divieto di sostare, trattenersi a dialogare o a intrattenersi con i bambini nell'area cortiliva interna da parte di chiunque e da parte dei genitori con gli alunni oltre l'orario di uscita da scuola,

Vigilanza su episodi di bullismo.

Vanno rilevati con attenzione e segnalati per iscritto alla scrivente o alla Funzione Strumentale per Bullismo e Cyberbullismo eventuali episodi di "bullismo", violenze o minacce da parte di alunni verso altri alunni nei locali della scuola, anche se tali fatti dovessero verificarsi al di fuori della scuola e se ne venisse comunque a conoscenza.

Accesso ai locali scolastici

Nei locali scolastici non possono accedere persone estranee, per ragioni di prevenzione, di sicurezza ed di tutela dei minori e di tutto il personale in servizio se non previa autorizzazione del D.S.

Chiunque abbia accesso ai plessi scolastici avrà l'obbligo di compilare il registro delle presenze fornito alla front-office della scuola e di rispettare le procedure di prevenzione messe in atto da questa Istituzione Scolastica ivi compresa la misurazione della temperatura. Si ricorda che è vietata la presenza nei locali di ogni Istituzione scolastica –prima, durante e al termine delle attività didattiche e para-didattiche **,di qualsiasi estraneo**, e per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti correnti, previsti dal Regolamento d'Istituto o connessi ad attività scolastiche in senso stretto. Anche in tali casi, la presenza dei non addetti, es. genitori e/o visitatori, deve essere limitata al periodo di tempo necessario.

Per comunicazioni urgenti ai propri figli i genitori possono usufruire, solo in casi eccezionali, e comunque sempre con la relativa autorizzazione del D.S. o del docente collaboratore, della collaborazione del personale della scuola.

Lo stesso vale per i tecnici che operano alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale

Ricevimento dei genitori

Gli insegnanti avranno cura di ricevere i genitori secondo le date previste dal Piano annuale delle attività, previo appuntamento, durante l'ora di ricevimento, **mai durante l'ora di lezione**, per non sottrarre tempo alla lezione stessa e incorrere in spiacevoli inconvenienti dovuti ad una mancata vigilanza della scolaresca.

In base all'evoluzione del quadro epidemiologico potrà essere possibile interagire con i genitori secondo modalità che in seguito verranno rese note.

USO DELLE ATTREZZATURE

Il docente è responsabile del corretto USO DELLE ATTREZZATURE da parte degli studenti che gli sono affidati.

Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo. I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i e della palestra
- vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
- valutare la compatibilità delle esercitazioni o degli esercizi fisici proposti con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;
- controllare che gli studenti loro affidati usino i pc, i tablet, le LIM in modo corretto e coerente con le finalità educativo - didattiche della scuola.

PROCEDURE ORGANIZZATIVE DI EMERGENZA DA ATTIVARE IN CASO DI INFORTUNIO E/O MALORE DEGLI ALUNNI

In caso di infortuni o malori degli allievi durante l'ora di lezione o durante l'intervallo ,si invita il personale tutto ad attenersi alle procedure previste dal D.Lgs. 81/08 e a provvedere ad avvisare la Famiglia **sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.**

Il Docente in servizio in caso di accertato malore o infortunio a un allievo/a a lui affidato:

- richiederà l'intervento dei collaboratori scolastici in servizio, dell'addetto al Primo Soccorso di Istituto o dei Collaboratori del DS o del referente di plesso
- contemporaneamente provvederà ad avvisare con tempestività la famiglia dell'infortunato ,la dirigenza o il suo sostituto
- Nelle situazioni di gravità o , se ritenuto necessario, chiama o fa chiamare con urgenza il "118" utilizzando in via prioritaria il telefono della scuola o in situazione di estrema emergenza o in caso di mancato funzionamento delle linee telefoniche della scuola anche il telefono privato
- In caso l'alunno debba essere portato al pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, l'alunno dovrà essere accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico e non può essere lasciato solo in ambulanza .
- **Si diffida tutto il personale scolastico da qualsiasi iniziativa personale.**

- Il Docente è tenuto a segnalare l'accaduto all'Ufficio Didattica, che provvede ad annotarlo sull'apposito registro e attiva, se del caso, tutte le procedure assicurative dopo aver acquisito agli atti una relazione scritta dettagliata da parte del docente sull'accaduto da consegnare in giornata anche via mail che dovrà contenere
 - Generalità dell'alunno
 - Dinamica dell'incidente, luogo ora ed esito
 - Nominativi di eventuali testimoni o presenza di insegnanti
 - Eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate
- E' il caso di redigere una dichiarazione anche nel caso di lievi incidenti o episodi incerti per evitare che nel caso di successive complicazioni
- In caso di interventi medico ed ospedaliero occorre informare i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante
- La famiglia dell'allievo deve essere avvertita **sempre**, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

Sicurezza

Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica ordinaria e fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presentinei locali scolastici.

Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare al Dirigente Scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate.

Si invitano, pertanto, i docenti a segnalare **al referente di plesso** eventuali malfunzionamenti o guasti; sarà il Referente di plesso a inviare tramite mail al Dirigente scolastico le relative segnalazioni e nel contempo, su indicazione del Ds e dell'RSPP a predisporre tutte le misure di prevenzione e protezione di eventuali rischi.

Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico:

- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o di gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc;
- presenza di porte, finestre, armadi ecc. dotati di vetri fragili;
- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc;
- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti ecc;
- accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipánico - che dovranno risultare sempreapribili - il collaboratore scolastico provvede all'apertura e chiusura dell'accesso;
- dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, contatori, ecc. privi di cassette di sicurezza.

In tutti i casi sopra richiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali, ma non sono autorizzati a chiedere in alcun modo agli alunni di intervenire , al posto del personale scolastico docente e non docente , in alcuna situazione legata a tali punti con rischio specifico in oggetto.

In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l'area in cui si è verificata la situazione di rischio

Norme particolari relative alla pandemia da Covid-19

Tutto il personale è tenuto alla presa visione e al rispetto scrupoloso del protocollo di gestione covid. Tutto il personale è tenuto ad effettuare la formazione sul protocollo covid.

Gli alunni varcheranno l'ingresso all'orario designato provvisti del regolamentare dpi (mascherine), vigilati dai collaboratori scolastici. I docenti avranno cura di aspettare gli alunni all'interno dell'aula. È responsabilità genitoriale monitorare quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli accompagnatori, rilevando la temperatura corporea che non deve superare i 37,5° prima dell'ingresso a scuola

La preconditione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:

- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Chiunque (accompagnatori, assistenti...) ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa

L'accesso alle aeree di pertinenza della scuola sarà consentito solo indossando la mascherina e rispettando la segnaletica predisposta.

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.

Sono state poste in atto tutte le misure organizzative finalizzate alla prevenzione di assembramenti di persone, sia che siano studenti che personale della scuola, negli spazi scolastici comuni (corridoi, spazi comuni, bagni, sala insegnanti).

Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non strettamente necessari (es. entrata /uscita scuola dell'infanzia).

I locali scolastici destinati alla didattica sono, inoltre, dotati di finestre per garantire un ricambio d'aria regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale

Il presente comunicato ha carattere di dispositivo e viene emanato per tutelare i singoli docenti e il personale ATA da eventuali responsabilità in caso di incidenti, infortuni e da quanto imputabile a negligenza e inosservanza accertata delle disposizioni suddette, nonché delle norme legislative e pattizie che regolano il rapporto di impiego del personale della scuola. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. Si invitano tutti i docenti e il personale ATA a prendere atto del presente documento e a discuterne, collegialmente, nel team e nel plesso nei prossimi incontri di coordinamento e/o di classe/interclasse/intersezione. Il presente comunicato deve essere visionato anche dal personale supplente temporaneo.

Si ricorda a tutto il personale scolastico il rispetto del Protocollo Covid, del distanziamento e dell'uso della mascherina secondo le indicazioni del Ministero della Salute

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Stefania Forcellini

Firma autografa sostituita da indicazioni a
mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 comma 2,
D.Lgs. n. 39/1993